

COMUNE DI FIAMIGNANO
Provincia di Rieti

Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

N. 16 Del Registro Data 29/05/2015	OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - ANNO 2015 - CONFERMA ALIQUOTE.
--	--

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **VENTINOVE** del mese di **MAGGIO** alle ore **17,50** nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione di oggi, partecipata

Ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
LUCENTINI FILIPPO	X	
ALIMONTI FILIBERTO		X
CIANETTI VINCENZO	X	
FALSARONE CARMINE		X
VALENTE PAOLO	X	
FORNARI FELICE	X	
LUCENTINI LORENZO	X	
ALVISINI MARINO		X
ROSSI ALESSIO		X
SEVERI MONICA		X

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Lucentini Filippo
Assiste il Segretario Dott. Nicola Tedeschi.

Nominati scrutatori i consiglieri _____ per la maggioranza e _____ per la minoranza;

Comunicata ai Capigruppo consiliari il _____ Prot. n. _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO l'intervento del Sindaco Presidente il quale illustra all'assemblea la proposta consiliare relativa alla "**Tassa sui Servizi Indivisibili (TA.SI) - Anno 2015 - Conferma Aliquote**"

PREMESSO:

che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TA.RI.:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la T.A.S.I.:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art. 7, nei seguenti casi:

PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO che, per l'anno 2015 è differito al 30 Luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 23/05/2014, esecutiva a termini di Legge con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) e la successiva Deliberazione di Integrazione di Consiglio Comunale n. 27 del 17/10/2014, esecutiva a termini di Legge;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 23/05/2014, esecutiva a termini di Legge, ad oggetto: "Imposta Municipale Unica - (I.M.U.) - Determinazione Aliquote e Detrazioni - Anno 2014", con la quale viene determinata l'esenzione per le Abitazioni Principali e le relative Pertinenze e per i fabbricati Diversi dall'Abitazione Principale e le relative Pertinenze e per le Aree Edificabili l'Aliquota Massima prevista dalla normativa vigente del 10,60 per mille;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 adottata in data odierna (29.05.2015), con la quale di modifica e si integra il Regolamento I.U.C. relativamente all' Art.10, comma 6, lettera c - d);

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale 14 adottata in data odierna (29.05.2015), con la quale si determinano , per l'Anno 2015, le aliquote e le detrazioni relativamente all'Imposta Municipale e Unica (I.M.U.), confermando le stesse aliquote e detrazioni in vigore per l'Anno 2014;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 23/05/2014, esecutiva a termini di Legge, ad oggetto:"Tassa sui Servizi Indivisibili - Determinazione Aliquote e Detrazioni - Anno 2014", con la quale viene determinata l'Aliquota Ta.Si. sia per l'Abitazione Principale e le relative Pertinenze che per i fabbricati Diversi dall'Abitazione Principale e relative Pertinenze e per le Aree Edificabili l'Aliquota Ta.Si. dello 0,00 (Zero) per mille;

propone all'assemblea:

1) DI DETERMINARE e CONFERMARE,per l'Anno **2015** le seguenti aliquote per l'applicazione della componente **TA.S.I.** (Tributo Servizi Indivisibili) già in vigore per l'Anno 2014;

**ALIQUOTA "0,00" (zero) per mille
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU)**

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

b) la TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali sarà determinata l'aliquota massima consentita ai fini IMU pari al 6 (sei) per mille;

**ALIQUOTA "0,00" (zero) per mille
(per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili)**

a) di stabilire inoltre l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative pertinenze, e per le aree edificabili;

2) DI NON DETERMINARE le detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art. 7 per azzeramento dell'aliquota;

3) DI INDIVIDUARE, comunque, i seguenti servizi indivisibili, senza i relativi costi poiché alla loro copertura la TASI non è chiamata , anche in quota parte, per l'anno corrente poiché azzerata ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Come da seguente elenco si dettagliano tali servizi valutando che i costi saranno inseriti solo allorché la TASI venga deliberata ad aliquota superiore allo zero con indicazione quindi dei relativi costi complessivi di riferimento:

pubblica sicurezza e vigilanza
tutela del patrimonio artistico e culturale
servizi cimiteriali
servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica
servizi socio-assistenziali
servizio di protezione civile
servizio di tutela degli edifici ed aree comunali

Dopo ampia discussione;

ACQUISITI pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio Area Tecnica Urbanistica - Tributi e dal Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Leg.vo n. 267/2000, s.m.i.;

PRESO ATTO della seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di Legge sulla proposta all'Ordine del Giorno così come formulata dal Sindaco:

Presenti Cinque - Votanti Cinque - Voti Favorevoli Cinque - Voti Contrari Zero e Voti Astenuti Zero;

D E L I B E R A

1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI APPROVARE le aliquote e le detrazioni relative all'applicazione della componente **TA.S.I.** (Tributo Servizi Indivisibili) per l' **Anno 2015**, come di seguito riportate, confermando quelle già in vigore per l'anno 2014:

ALIQUOTA "0,00" (zero) per mille
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU)

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

b) la TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali sarà determinata l'aliquota massima consentita ai fini IMU pari al 6 (sei) per mille;

ALIQUOTA "0,00" (zero) per mille
(per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili)

a) di stabilire inoltre l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative pertinenze, e per le aree edificabili;

3) DI NON DETERMINARE le detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art. 7 per azzeramento dell'aliquota;

4) DI INDIVIDUARE, comunque, i seguenti servizi indivisibili, senza i relativi costi poiché alla loro copertura la TASI non è chiamata, anche in quota parte, per l'anno corrente poiché azzerata ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Come da seguente elenco si dettagliano tali servizi valutando che i costi saranno inseriti solo allorché la TASI venga deliberata ad aliquota superiore allo zero con indicazione quindi dei relativi costi complessivi di riferimento:

pubblica sicurezza e vigilanza
tutela del patrimonio artistico e culturale
servizi cimiteriali
servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica
servizi socio-assistenziali
servizio di protezione civile
servizio di tutela degli edifici ed aree comunali

5) DI DARE ATTO, inoltre, che tali aliquote e detrazioni **decorrono dal 01 Gennaio 2015**;

6) DI DARE ATTO, infine, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione n. 06 del 23/05/2014, esecutiva a termini di Legge con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) e la successiva Deliberazione di Integrazione di Consiglio Comunale n. 27 del 17/10/2014, esecutiva a termini di Legge e quella di Consiglio Comunale adottata in data odierna con la quale si modifica e si integra lo stesso Regolamento;

7) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

8) DI PUBBLICARE la presente Deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Fiamignano;

9) DI DICHIARARE, attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con una seconda votazione palese che da il seguente esito: Presenti Cinque - Votanti Cinque - Voti Favorevoli Cinque - Voti Contrari Zero - Voti Astenuti Zero;

VISTO: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 T.U. n. 267/2000 s.m.i..

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Tecnica - Urbanistica
F.to Geom. Giovanni ALIMONTI

FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Finanziaria
F.to Dr. Nicola TEDESCHI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to **Filippo LUCENTINI**

IL SEGRETARIO
F.to **Dr. Nicola TEDESCHI**

Attesto che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio On Line dal 08/06/2015 al 23/06/2015 - Pos. n. 179/2015 e per 15 giorni consecutivi. Ai sensi dell' art. 124 T.U. n. 267/2000, s.m.i.

IL SEGRETARIO
F.to **Dr. Nicola TEDESCHI**

Data 08.06.2015

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. n. 267/2000, s.m.i., il giorno _____
Poiché dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4.

Data _____

IL SEGRETARIO
Dr. Nicola TEDESCHI
